

# Controlli a distanza, non basta l'intesa individuale

## CASSAZIONE

Per tutelare i dipendenti servono l'accordo sindacale o l'autorizzazione

**Giuseppe Bulgarini d'Elci**

L'installazione di un impianto di videosorveglianza dal quale possa derivare, anche indirettamente, una forma di controllo sull'attività dei lavoratori presuppone, sempre e comunque, il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro. Il consenso, scritto o verbale, di tutti i dipendenti che operano nella compagine aziendale ove sono state attivate le telecamere non è, viceversa, idoneo a sostituire questi passaggi procedurali e a conferire, quindi, validità alla installazione dell'impianto di videosorveglianza in assenza delle più rigide previsioni dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori.

La Corte di Cassazione ribadisce questo principio con la sentenza 38882/2018 depositata ieri, nella quale osserva che l'installazione di telecamere potenzialmente in grado di realizzare un controllo a distanza sull'attività dei lavoratori in mancanza di accordo sindacale o di provvedimento autorizzativo dell'ispettorato del lavoro integra il reato punito con l'ammenda secondo gli articoli 4 e 38 della leg-

veglianza alle rappresentanze sindacali e all'ispettorato del lavoro, laddove nessun ruolo può essere assolto dai singoli lavoratori.

La Suprema corte sottolinea che la ratio di questa disciplina risiede nella sproporzione di forze che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, nel quale i dipendenti sono considerati i soggetti deboli del contratto. La maggiore e indiscutibile forza economica e sociale dell'imprenditore realizza di per sé una disegualianza di fatto ed è la ragione per cui l'accordo con la rappresentanza sindacale o l'autorizzazione amministrativa costituiscono un passaggio inderogabile.

In questo contesto, conclude la Cassazione, l'assenso espresso da tutti i lavoratori, anche se reso in forma scritta, non vale a sanare i vizi della procedura e, quindi, a rendere legittima l'installazione dell'impianto di videosorveglianza. Ciò, anche in una realtà aziendale di ridotte dimensioni, nella quale il numero dei lavoratori è circoscritto a poche unità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## LA DECISIONE

### 1. La scelta

In un bar con 9 dipendenti sono state installate delle telecamere. Per fare ciò il titolare non ha sottoscritto un accordo sindacale e non ha chiesto l'autorizzazione all'ispettorato del lavoro, sostenendo di aver ottenuto il benessere individuale dei

ge 300/1970.

La Cassazione osserva che la procedura individuata dall'articolo 4 è frutto della scelta del legislatore di demandare l'assetto della regolamentazione degli interessi coinvolti attraverso le riprese effettuate con il sistema di videosor-

lavoratori

## **2. Il giudizio**

Secondo la Cassazione l'accordo individuale non può sostituire quello con i sindacati o l'autorizzazione ufficiale